

Accertamenti in base agli studi di settore: inefficace la difesa del contribuente se si limita alla critica del metodo e non alla riferibilità all'attività in concreto svolta

*Commissione Tributaria Provinciale di Udine - Sezione II - Sentenza (CTP) n. 45
del 22 giugno 2005*

Presidente: Don, Relatore: D'Antoni

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Legittimità

contro

Agenzia Entrate Ufficio Udine

proposto dal ricorrente: --- Udine (UD)

Oggetto della domanda e Svolgimento del processo

Il ricorrente chiede annullamento dell'atto impugnato in via pregiudiziale, sostenendo l'iniquinà e incostituzionalità degli studi di settore, notando l'esiguità dello scostamento del reddito dichiarato e di quello accertato chiede comunque accoglimento del ricorso con vittoria delle spese. L'Ufficio, costituitosi in giudizio con nota n. --- depositata in segreteria C.T. il 4 febbraio 2005 chiede il rigetto del ricorso confermando integralmente l'operato dell'Ufficio, spese di lite rifuse.

Il processo si svolge in camera di consiglio con relazione del giudice D'Antoni che espone i fatti e le questioni relative alla controversia, su cui seguono esame e considerazioni del Collegio.

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Udine, Sez. II, riunita con l'intervento dei Signori: Don Paolo (Presidente), D'Antoni Vittorio (Relatore), Del Forno Giovanni (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

— sul ricorso n. ---/2004, depositato il 17.12.2004
— avverso Avviso di Accertamento n. --- IVA + IRPEF + IRAP 1999

Motivi in Fatto e Diritto

Dagli atti allegati al fascicolo e da quanto riportato nel ricorso risulta che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso in applicazione dell'art. 62-*sexies* D.L. 331/93, convertito con modifiche nella L. 427/93.

Il ricorrente lamenta l'iniquità e l'incostituzionalità degli Studi di settore. Più in particolare, contesta l'automatismo che porta alla rettifica dei ricavi dichiarati, sulla base dei costi sostenuti, in quanto asseritamente lesivo dell'art. 53 della Costituzione. Inoltre contesta la applicazione dell'IRAP alla propria ditta individuale, sulla scorta della sentenza Corte cost. 156/2001 (in "*Finanza & Fisco*" n. 23/2001, pag. 3194).

Come giustamente osserva l'Ufficio tale sentenza riguarda attività di lavoro autonomo e non quella di impresa artigiana, esercitata dal contribuente.

Per quanto riguarda la rettifica dei ricavi dichiarati, sulla base dei costi sostenuti, conseguenti al calcolo

dello Studio di settore, **risulta corretta l'osservazione dell'Ufficio circa l'inutilità della critica al metodo di applicazione dello Studio di settore, senza suffragare con dati di fatto l'esistenza di una realtà reddituale diversa da quella accertata dall'Ufficio.**

Le motivazioni del ricorso sono pertanto non rilevanti e non idonee ad intaccare sul piano della legittimità l'avviso di accertamento impugnato.

Quindi il ricorso è da respingere.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione tributaria provinciale di Udine, Sezione 2°, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.